



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/LEG/cr

Roma, 16 febbraio 2022

**Spett. le
Collegio n. 3
del Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Macerata**

alla c.a. del Dott. Luca Mira

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 28/2022 – Sostituzione consigliere di disciplina

Con riferimento al Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 1438 del 01.02.2022), con il quale si chiede se, a seguito della cancellazione dall'Albo di Macerata del Presidente del Collegio di disciplina, si debba necessariamente provvedere alla sua sostituzione, si osserva quanto segue.

Il Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli [di Disciplina] territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137 [di seguito: Regolamento], stabilisce, all'art. 4, comma 3, che *"Alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra causa, si attinge dall'elenco dei membri supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale secondo il relativo ordine. Nel caso non ci siano più membri supplenti il Consiglio dell'Ordine formerà una nuova lista e si procederà ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente regolamento"*.

Si rappresenta altresì, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del Regolamento che *"Il Consiglio dell'Ordine procede alla individuazione dei nominativi da inviare al Presidente del Tribunale scegliendoli sulla base dei curricula presentati spontaneamente dagli aspiranti componenti il Consiglio di disciplina ed anche su sollecitazione da parte del Consiglio dell'Ordine, mediante invito inviato a tutti gli iscritti"*. Inoltre, al successivo comma 6, la norma dispone che *"Gli iscritti all'Ordine che intendono far parte del Consiglio di Disciplina territoriale devono presentare comunque la loro candidatura entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'invito dell'Ordine"*.

Ai sensi delle norme sopra indicate, poiché lo *status* di iscritto è requisito necessario per poter essere nominato componente del Consiglio di Disciplina da parte del Presidente del Tribunale, ne consegue che l'avvenuta cancellazione dall'albo di un componente del Consiglio di Disciplina ne comporta, *ipso facto*, la decadenza dalla carica.

Si precisa infine che, pur se il Consiglio dell'Ordine *"può inserire nell'elenco da inviare al Presidente del Tribunale anche dei nominativi di soggetti terzi non iscritti all'Albo"*, deve comunque sceglierli *"tra i*

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

magistrati ordinari, amministrativi e contabili, anche in pensione', non già tra coloro che sono stati iscritti all'Albo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 10, del Regolamento.

Con i migliori saluti

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani

